



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
e dal Ministro della giustizia (ALFANO)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2009

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa	»	17
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	20
Disegno di legge	»	22
Testo del trattato in lingua ufficiale e facente fede	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il trattato sul trasferimento delle persone condannate fra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, risponde alle crescenti esigenze di cooperazione nel campo giudiziario fra i due Paesi e, nell'ambito degli accordi con tale Paese, la materia in questione è ritenuta prioritaria, data la difficile situazione delle carceri dominicane ed il numero dei cittadini costretti.

Più in particolare, il trattato sul trasferimento delle persone condannate risponde principalmente a principi umanitari e intende dare la possibilità a tali persone di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, favorendone il reinserimento, una volta scontata la pena. La sua conclusione permetterà pertanto di approfondire ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra il nostro Paese e la Repubblica dominicana.

Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire - in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia - solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia perlomeno di un anno, se l'infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale anche per la legge dello Stato

in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il Trattato in questione e che faccia richiesta di essere trasferita, deve dare il consenso al trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna. Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto ed il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato richiesto; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento. Entrambi gli Stati potranno concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, secondo le proprie leggi.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

- RELAZIONE TECNICA:**
- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 - INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 - INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 - SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 - SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, firmato a Santo Domingo il 14 agosto 2002".

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Giustizia

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D) NUMERO PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 14 comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 1.

- Spese di trasferimento dei condannati, spese di viaggio e soggiorno.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Biglietto aereo secondo le tariffe tipo vigenti; diaria secondo il D.M. 2003, le leggi indicate in Appendice e la legge n. 248/06, compensi stabiliti in maniera forfettaria.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo i dati forniti dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato	Anno 2009						Anno 2010						Anno 2011						A regime		Anno terminale	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			A regime	Anno terminale		
	Ann.		Perm.	LI.		Annuale	Ann.		Perm.	LI.		Annuale	Ann.		Perm.	LI.		Annuale			LI.	
	LI.	Ann.		LI.	Ann.		LI.	Ann.		LI.	Ann.		LI.	Ann.								
Art. 14			- 29.260						- 29.260										- 29.260			
Totale effetti finanz. negativi			- 29.260						- 29.260										- 29.260			
Totale effetti finanz. positivi																						

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime		Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	A regime	Anno terminale		
	LI.	Ann.		LI.	Ann.		LI.	Ann.					
	LI.	Ann.	LI.	Ann.	LI.	Ann.							
Articolo													
Comma													
Totale effetti fmanz. negativi													
Totale effetti finanz. positivi													

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Articolo 10

Articolo Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5								
	Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		
	Ann.	Perm.	LI.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.
Totale effetti finan. negativi																									
Totale effetti finan. positivi																									
1 totale Generale effetti (finanz. negativi)																									
Totale generale effetti finan. positivi																									

Articolo Comma	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10								
	Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		Corrente		c/Cap		
	Ann.	Perm.	LI.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Perm.	LJ.	Ann.	LI.
Totale effetti finan. negativi																									
Totale effetti finan. positivi																									
1 totale Generale effetti (finanz. negativi)																									
Totale generale effetti finan. positivi																									

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-29.260	-29.260	-29.260

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri			
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge n.170/97 articolo 3 comma 1	29.260	29.260	29.260
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa	29.260	29.260	29.260

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	29.260	29.260	29.260
---------------------------------	--------	--------	--------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana.

Nello specifico trattasi di quantificare le spese relative al trasferimento per via aerea di detenuti italiani condannati per reati commessi nella Repubblica dominicana consentendo loro di scontare il resto della pena in Italia.

Allo stato risultano ristretti nel territorio dominicano n. 11 cittadini italiani dei quali solamente cinque potrebbero trovarsi - in conformità con quanto previsto dagli Accordi vigenti in tale materia - nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia.

È presumibile ritenere che anche per gli anni successivi, venendo a maturare i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio previsto dal presente Accordo il numero dei detenuti trasferiti in Italia sarà nel numero massimo di cinque unità annue.

Poiché sono a carico dello Stato di esecuzione (articolo 14), la quantificazione dell'onere sarà la seguente:

Articolo 14:

Spese di viaggio per il trasferimento di cinque detenuti:

Biglietto aereo Santo Domingo-Roma solo andata (Euro 1.000 x 5 persone) =	euro	5.000
--	------	-------

Accompagnatori:

Si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun trasferimento, considerando mediamente tre giorni di missione; l'onere annuo è così determinato:

Spese di missione:

(euro 150 al giorno x 10 persone x 3 giorni) =	euro	4.500
- diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 99, l'importo di euro 99 è ridotto di euro 33, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 66 + euro 26 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = (Euro 92 x 10 persone x 3 giorni) =	euro	2.760

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma - Santo Domingo (Euro 1.700 x 10 persone)=	Euro	17.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 14)	Euro	29.260
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2009 ammonta ad euro 29.260.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente alle persone da estradare, agli accompagnatori, missioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuando tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a) Necessità dell'intervento normativo

Il disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate. Il Trattato consentirà ai cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti e detenuti nell'altro Stato contraente in cui è stata inflitta la condanna, di scontare la pena loro comminata nel proprio Paese di origine. In tal modo i nostri connazionali ora detenuti nelle strutture carcerarie della Repubblica dominicana, che sono attualmente 16, e quelli che in futuro potranno commettere reati ed essere condannati in quel Paese, potranno tornare nel nostro Paese a scontare la pena, evitando così di essere sottoposte a condizioni detentive maggiormente dure. Il Trattato consentirà naturalmente anche ai cittadini della Repubblica dominicana che sono o potranno essere detenuti in Italia, di rientrare nel proprio Paese a scontare la pena loro inflitta da giudici italiani.

Analogamente agli altri consimili strumenti convenzionali internazionali il presente Trattato, ampliando l'ambito della collaborazione internazionale in materia penale sotto il profilo della esecuzione delle pene detentive, intende favorire, offrendo ai cittadini privati della loro libertà in seguito alla commissione di un reato in un altro Paese - evenienza di sempre più frequente verifica, anche tra i due Paesi contraenti per la sempre più accentuata mobilità della popolazione, la possibilità di scontare la condanna nel proprio Paese, il conseguimento dello scopo della pena consistente nel reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione nell'ambito di un contesto in cui la personale condannata è presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitando per converso quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che chi si trovi detenuto fuori dal proprio Paese si trova ad incontrare.

La necessità di instaurare una collaborazione internazionale in materia con la Repubblica dominicana nasce dalla inesistenza di strumenti internazionali a riguardo, atteso in particolare il fatto che la Repubblica dominicana non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa, ma aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, e ratificata dalla legge 25 luglio 1988, n. 334. Convenzione che costituisce lo strumento giuridico di maggiore applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

Il disegno di legge non presenta aspetti idonei ad incidere sull'esistente quadro normativo vigente. Deve comunque sottolinearsi come i contenuti del Trattato appaiano del tutto in sintonia, per le ragioni indicate, con i principi costituzionali in materia di funzione della pena, intesa come strumento che deve tendere alla rieducazione del condannato (articolo 27, terzo comma, della Costituzione), nonché con quello che vieta la pena capitale (articolo 27, quarto comma, della Costituzione) atteso come, tra le condizioni per l'applicazione del Trattato figura anche quella che la persona non sia stata condannata a morte (articolo 3, lettera f)). Gli stessi risultano peraltro coerenti con i fondamentali principi risultanti dai principali strumenti internazionali in materia ed in particolare con quelli accolti nella citata Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983; si sottolineano in particolare il principio della rilevanza della iniziativa dell'interessato (articolo 5, n. 1, del presente Trattato e articolo 5, comma 2, della Convenzione), la previsione concernente le condizioni per il trasferimento (cittadinanza dello Stato di esecuzione della persona condannata, definitività della sentenza di condanna, durata minima della pena residua da scontare, consenso al trasferimento della persona interessata e accordo sul trasferimento tra Stato di esecuzione e stato di condanna (articolo 5 del presente Trattato e articolo 3 della Convenzione), la previsione che consente sia allo Stato di condanna che a quello di esecuzione di accordare la grazia, l'amnistia, l'indulto conformemente alle proprie leggi (articolo 12 del presente Trattato e articolo 12 della Convenzione).

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Il provvedimento, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il disegno di legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVOa) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

La definizioni dei termini «condanna», «sentenza», «stato di condanna», «stato di esecuzione» e «persona condannata» di cui all'articolo 1 del Trattato da ratificare, valgono a precisare la valenza specifica degli stessi nell'atto convenzionale e sono conformi alla valenza ai medesimi attribuita nell'ambito della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 e da altri strumenti internazionali bilaterali disciplinanti il settore della cooperazione giudiziaria penale in questione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Non figurano nel Trattato riferimenti normativi.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislatura per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Tenuto conto del tipo di atto normativo (disegno di legge di autorizzazione alla ratifica), non vi sono ricorsi alla tecnica della novella legislativa.

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

La natura del progetto non determina alcuna abrogazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il disegno di legge, autorizzando la ratifica del Trattato concluso a Santo Domingo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate, Trattato che consentirà ai cittadini di ciascuno Stato firmatario detenuti nell'altro Stato in cui è stata inflitta la condanna, di scontare la pena loro comminata nel proprio Paese di origine, ha come destinatari diretti, per il tramite del Trattato da ratificare, i cittadini italiani e dominicani che si trovano nelle condizioni evidenziate. In particolare i cittadini italiani che allo stato risultano detenuti nella Repubblica dominicana sono sedici. Il Trattato ha poi come destinatari anche gli altri connazionali che, in futuro, potranno trovarsi ristretti presso strutture carcerarie caraibiche. Lo stesso chiama in causa l'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività derivanti dalla applicazione del Trattato, come l'attività di riconoscimento della sentenza penale straniera, di eventuale adattamento della pena, di esecuzione della stessa e di adozione di ogni decisione al riguardo che compete allo Stato di esecuzione.

B) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Il Trattato da ratificare, analogamente agli altri consimili strumenti convenzionali internazionali intende favorire, offrendo ai cittadini privati della libertà in seguito alla commissione di un reato in un altro Paese, la possibilità di scontare la condanna nel proprio Paese, il conseguimento dello scopo della pena consistente nel reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo di più agevole realizzazione nell'ambito di un contesto in cui la persona condannata è presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitando per converso quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che chi si trova detenuto fuori del proprio Paese si trova ad incontrare. L'esigenza di instaurare una collaborazione internazionale in materia con la Repubblica dominicana nasce dalla inesistenza di strumenti internazionali a riguardo, atteso in particolare che detto Stato non ha aderito alla Convenzione europea sottoscritta a Strasburgo nel marzo del 1983.

C) *Obiettivi generali e specifici, immediate e di medio-lungo periodo*

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate. Quello specifico, immediato, ma anche di medio e lungo periodo,

è il rimpatrio dei cittadini italiani detenuti nella Repubblica dominicana che si trovino nelle condizioni previste dal Trattato e, per converso, il trasferimento dei cittadini dominicani nel loro Paese.

D) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, nè in seno alla amministrazione della giustizia nè in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro normativo - organizzativo. Deve peraltro essere valutata la necessità della adozione di una normativa di attuazione del Trattato, analogamente a quanto previsto dalla legge 3 luglio 1989, n. 257, per l'attuazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

E) *Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

F) *Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatori e possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

G) *Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato*

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della riserva di legge formale imposta dalla Costituzione per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti",

RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate;

CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della libertà, a seguito della commissione di un reato, la possibilità di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Trattato:

- a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato;
- b) "sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
- c) "Stato di condanna" significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che è stata o che può essere trasferita;
- d) "Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui è eseguita o sarà eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire, e
- e) "persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale è stata inflitta con una sentenza una condanna.

Articolo 2

- 1) Le Parti si impegnano a prestarsi reciproca cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità al presente Trattato.
- 2) Una persona condannata nel territorio di una delle due Parti può, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la condanna inflittale con la sentenza.

Articolo 3

Il presente Trattato si applica solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
- b) la sentenza è definitiva;
- c) alla data di ricevimento della richiesta, la persona condannata deve ancora scontare almeno un anno della condanna;
- d) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo rappresentante legale acconsente al trasferimento;
- e) il reato per il quale la persona è stata condannata dallo Stato di condanna costituisce reato anche per lo Stato di esecuzione;
- f) la persona non è stata condannata a morte, a meno che tale condanna non sia stata commutata, e
- g) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 4

- 1) Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Trattato, deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
- 2) Le Parti designeranno le Autorità competenti a dar esecuzione al presente Trattato.

Articolo 5

- 1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Trattato avanzando domanda scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna.
- 2) Lo Stato di condanna, se la sentenza è definitiva, trasmette allo Stato di esecuzione:
 - a) la richiesta della persona condannata da cui risulti la consapevolezza di tutte le conseguenze giuridiche del trasferimento;
 - b) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
 - c) copia autentica della sentenza di condanna;

- d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
- e) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;
- f) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna, e
- g) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

Articolo 6

Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Articolo 7

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 8

- 1) La presa in carico della persona condannata da parte dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
- 2) L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
- 3) Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata.

Articolo 9

- 1) Le Autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilita nella sentenza dello Stato di condanna.

2) Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà personale è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, modificare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna in modo da non superare il massimo della pena prevista per lo stesso reato dalla propria legge.

La natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale devono, comunque, corrispondere, per quanto possibile, a quelle inflitte con la condanna da eseguirsi.

Articolo 10

Il trasferimento, in base al presente Trattato, non può aver luogo se a carico della persona da trasferire, relativamente agli stessi fatti che hanno determinato la condanna nello Stato di condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Articolo 11

Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 12

Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

Lo Stato di esecuzione, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darne immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 13

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:

- a) allorché per la propria legge l'esecuzione è cessata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata, e
- c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Articolo 14

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.

Articolo 15

Il presente Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 16

1) Il presente Trattato entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.


2) Il presente Trattato avrà durata illimitata. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese dopo la sua notifica all'altra Parte.

3) Il presente Trattato può essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica e le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste al paragrafo 1) per l'entrata in vigore del presente Trattato.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Santo Domingo di Guzman il 14 Agosto 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana


Stefano Alberto Canavesio,
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
nella Repubblica Dominicana

Per il Governo
della Repubblica Dominicana


Hugo Tolentino Dipp,
Ministro degli Esteri